

Legge dei Consigli Comunali

Capitolo 1

Disposizioni Generali

Oggetto

Articolo 1. La presente legge ha per obiettivo la creazione, lo sviluppo e la regolazione della formazione, integrazione, organizzazione e funzionamento dei Consigli Comunali e la loro relazione con gli organi dello stato, per la formulazione, l'esecuzione, il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche.

Dei Consigli Comunali

Articolo 2. I consigli comunali nel segno costituzionale del protagonismo democratico e partecipativo, sono istanze di partecipazione, articolazione ed integrazione fra le diverse organizzazioni comunitarie, gruppi sociali, cittadini e cittadine, che permettono al **popolo organizzato di esercitare direttamente** la gestione delle politiche pubbliche e i progetti orientati a rispondere alle necessità e alle aspirazioni delle comunità nella costruzione di una società di uguaglianza e giustizia sociale.

Principi

Articolo 3. La organizzazione, il funzionamento e l'azione dei consigli comunali si conforma ai principi di corresponsabilità, cooperazione, solidarietà e trasparenza, rendicontazione, onestà, efficacia ed efficienza, responsabilità sociale, controllo sociale, equità, giustizia, uguaglianza sociale e di genere.

Definizioni

Articolo 4. Agli effetti di questa legge si intende:

1. Comunità: è il conglomerato sociale di famiglie, cittadini e cittadine che abitano in una area geografica determinata, che sono partecipi di una storia e di interessi comuni, si conoscono e si relazionano fra loro, utilizzano gli stessi servizi pubblici e sono partecipi delle stesse necessità e potenzialità simili: economiche, sociali, urbanistiche e di altra natura.
2. Comunità Indigene: sono gruppi umani formati da famiglie indigene associate tra loro, appartenenti a uno o più popoli indigeni, che sono ubicati in un determinato spazio geografico e organizzati secondo le caratteristiche culturali proprie di ogni popolo, con o senza modificazioni provenienti da altre culture.
3. Area geografica della comunità: Territori che occupano le e gli abitanti della comunità, i cui limiti geografici si stabiliscono nelle assemblee dei Cittadini e Cittadine dentro dei quali funzionerà il consiglio comunale. L'area geografica sarà decisa dall'Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine in accordo con le particolarità di ogni comunità.
4. Definizione della popolazione comunitaria: agli effetti del protagonismo partecipativo, la pianificazione e la governabilità dei consigli comunali, si assumono come referenze i criteri tecnici e sociologici i quali indicano che le comunità si aggruppano in famiglie, fra 200 e 400 nell'area urbana e a partire da 20 famiglie nelle aree rurali e a partire da 10 famiglie nelle comunità indigene. La definizione della popolazione sarà decisa dall'Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine in accordo con le peculiarità di ogni comunità, prendendo in considerazione le comunità limitrofe.
5. Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine: è la istanza principale per l'esercizio del potere, la partecipazione ed il protagonismo popolare, le cui decisioni sono di carattere vincolante per il rispettivo consiglio comunale.
6. Comitato di lavoro del Consiglio Comunale: Collettivo o gruppo di persone organizzato per esercitare funzioni specifiche, attendere alle necessità e sviluppare le potenzialità di ogni comunità.
7. Aree di Lavoro: Le aree di lavoro si costituiscono in relazione con le peculiarità e le problematiche più rilevanti della comunità. Il numero e il contenuto delle aree di lavoro dipenderà dalla realtà di ogni comunità, potendo essere: di economia popolare e sviluppo interno; sviluppo

sociale integrale; casa, habitat ed infrastruttura; e qualsiasi altra che definisca la comunità. Le aree di lavoro raggruppano vari comitati di lavoro.

8. Organizzazioni Comunitarie: organizzazioni che esistono o possono esistere nella comunità e che raggruppano un insieme di cittadini e cittadine in base ad obiettivi ed interessi comuni, tali come: comitati di terra, comitati di salute, tavoli tecnici dell'acqua, gruppi culturali e club sportivi, punti di incontro ed organizzazioni di donne, sindacati ed organizzazioni di lavoratori e lavoratrici, organizzazioni giovanili o di studio, associazioni civili e cooperative, fra le altre organizzazioni.

9. Portavoce: è la persona eletta nell'Assemblea dei cittadini e delle cittadine, per ogni comitato di lavoro, di riconosciuta attitudine morale, lavoro comunitario, con capacità di lavoro collettivo, spirito unitario e di impegno con gli interessi della comunità, al fine di coordinare tutto il connesso con il funzionamento del Consiglio Comunale, la realizzazione delle sue decisioni e la comunicazione delle stesse davanti alle istanze corrispondenti.

10. Banco Comunale: il Banco Comunale è la forma di organizzazione e di gestione economico-finanziaria delle ricchezze dei Consigli Comunali; è una organizzazione flessibile, aperta, democratica, solidale e partecipativa.

Doveri

Articolo 5. Sono doveri dei cittadini e cittadine componenti dei consigli comunali: la corresponsabilità sociale, la rendicontazione, la gestione trasparente, opportuna ed efficace delle risorse di cui dispongono, sia essa derivante dall'assegnazione dello Stato o di qualsiasi altra provenienza in conformità con l'ordinamento giuridico vigente.

CAPITOLO II

Integrazione ed organizzazione del consiglio comunale

Attribuzione dell'Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine

Articolo 6. L'Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine è la massima istanza decisionale del Consiglio Comunale, integrata dagli abitanti della comunità, maggiori di 15 anni, e ha le seguenti attribuzioni:

1. Approvare le norme di convivenza della comunità;
2. Approvare gli statuti e l'atto costitutivo del Consiglio Comunale, la quale conterrà: nome del Consiglio Comunale, area geografica che occupa, numero di famiglie che lo compongono; lista degli assistenti all'Assemblea (Nome e cognome, carta di identità); luogo, data e ora dell'Assemblea; accordi dell'Assemblea; risultati della elezione delle e dei portavoce e inoltre dei componenti degli organi del Consiglio Comunale;
3. Approvare il Piano di Sviluppo della Comunità;
4. Approvare i progetti presentati al Consiglio Comunale in beneficio della comunità, così come l'integrazione dei progetti per risolvere le necessità affini con altre comunità ed istanze di governo, subordinati all'orientamento sostenibile e durevole dello sviluppo interno.
5. Esercitare il controllo sociale;
6. Adottare le decisioni essenziali della vita comunitaria;
7. Eleggere le e gli integranti della Commissione Promotrice;
8. Eleggere le e gli integranti della Commissione Elettorale;
9. Eleggere le e i portavoce dell'organo esecutivo;
10. Eleggere le e gli integranti della Unità e della Controllo Sociale;
11. Eleggere le e i componenti della Unità di Gestione Finanziaria;
12. Revocare il mandato delle e dei portavoce e inoltre degli integranti degli organi del Consiglio Comunale, conformemente a ciò che stabilisce il Regolamento della presente legge;
13. Valutare e approvare la gestione finanziaria;
14. Definire ed approvare i necessari per il funzionamento dei Consigli Comunali;
15. Tutto ciò che è stabilito nella presente legge e nel suo regolamento;

Integrazione

Articolo 7.

Ai fini del suo funzionamento il Consiglio Comunale è integrato da:

1. L'Organo esecutivo, composto dai portavoce e dalle portavoce di ogni comitato di Lavoro;
2. La Unità di Gestione finanziaria come organo economico-finanziario;
3. La Unità di Controllo Sociale come organo di controllo.

Dell'organo esecutivo

Articolo 8.

L'organo esecutivo è l'istanza del Consiglio Comunale incaricata di promuovere e articolare la partecipazione organizzata dei componenti della comunità, i gruppi sociali e le organizzazioni comunitarie nei differenti comitati di lavoro; si riunirà al fine di pianificare l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei cittadini e delle cittadine, così come al fine di conoscere le attività di ognuno dei comitati e le aree di lavoro.

Della formazione dell'organo esecutivo.

Articolo 9.

L'Assemblea dei cittadini e delle cittadine determina ed elegge i numero dei portavoce in accordo alla quantità dei comitati di lavoro che si formano nella comunità, tali come:

1. Comitato di Salute;
2. Comitato di educazione;
3. Comitato di Terra Urbana e Rurale;
4. Comitato di Casa ed Habitat;
5. Comitato di Protezione ed Uguaglianza Sociale;
6. Comitato di Economia Popolare;
7. Comitato di Cultura;
8. Comitato di Sicurezza Integrale;
9. Comitato dei Mezzi di Comunicazione ed Informazione;
10. Comitato di Ricreazione e Sport;
11. Comitato di Alimentazione;
12. Tavolo Tecnico dell'Acqua;
13. Tavolo Tecnico di Energia e Gas;
14. Comitato dei Servizi;
15. Qualsiasi altro che la comunità consideri in accordo alle sue necessità;

Dell'Unità di Gestione Finanziaria

Articolo 10.

La unità di gestione finanziaria è un organo composto da cinque abitanti della comunità eletti o elette dall'Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine, la quale funziona come un ente di esecuzione finanziaria dei consigli comunali per amministrare le risorse finanziarie e non finanziarie, servire da ente di investimento e di credito, e realizzare intermediazione finanziaria con i fondi generati, assegnati o ricevuti.

Agli effetti di questa legge, la unità di gestione finanziaria sarà denominata Banco Comunale. Il Banco Comunale apparterrà ad un Consiglio Comunale o ad un insieme di Comunità di Consigli Comunali, in accordo con lo sviluppo delle stesse e alle necessità da quelle stabilite.

Saranno soci e socie del Banco tutti i cittadini e cittadine che abitano nell'ambito geografico definito dall'Assemblea dei cittadini e cittadine e che formano il Consiglio Comunale o l'insieme delle comunità dei Consigli Comunali.

Il Banco Comunale assumerà la figura giuridica di Cooperativa e si reggerà sulla Legge Speciale delle Associazioni Cooperative, la Legge di Creazione, Stimolo, Promozione e Sviluppo del

Sistema Microfinanziario e altre leggi applicabili, così come per la presente Legge e suo regolamento. I Banchi Comunali saranno esclusi dalla regolazione della Legge dei Banchi e altre istituzioni finanziarie.

La Unità di Controllo Sociale

Articolo 11.

La Unità di Controllo Sociale è un organo composto da cinque abitanti della comunità, eletti o elette dall'Assemblea dei Cittadini o delle Cittadine per realizzare il controllo sociale e la fiscalizzazione, controllo e supervisione della gestione delle risorse assegnate, ricevute o generate dal consiglio comunale, così come sopra i programmi e progetti di investimento pubblico prestabiliti ed eseguiti dal governo nazionale, regionale o municipale.

CAPITOLO III

Costituzione del Consiglio Comunale

Della elezione, durata e carattere dell'esercizio delle e dei componenti del Consiglio Comunale

Articolo 12. I e le portavoce dei comitati di lavoro, così come i e le componenti degli organi economico-finanziari e di controllo, saranno eletti ed elette in elezioni dirette e segrete dall'Assemblea dei Cittadini e delle cittadine.

Coloro che si candidano non potranno essere eletti in più di un organo del Consiglio Comunale, la durata è stabilita in due anni nelle sue funzioni e potranno essere rieletti. Il carattere del suo esercizio è ad Honorem.

I popoli e le comunità indigene eleggeranno gli organi dei consigli comunali in accordo con i propri usi, costumi e tradizioni, e per quanto disposto per la Legge Organica dei Popoli e Comunità Indigene.

Requisiti per la elezione dei e delle portavoce delle comunità per aree di lavoro

Articolo 13. per essere eletto o eletta si richiede:

1. essere abitante della comunità, con almeno sei mesi di residenza nella stessa, salvo nei casi di comunità di recente costituzione o circostanze di forza maggiore;
2. età superiore ai quindici anni;
3. Disposizione e tempo per il lavoro comunitario;
4. Essere iscritto nel registro Elettorale Permanente, nel caso della maggiore età;
5. Non occupare carichi di elezione popolare;

Requisiti per l'elezione dei e delle componenti delle unità di controllo sociale e di gestione finanziaria

Articolo 14. Per essere eletto o eletta come componente della Unità di Controllo Sociale o dell'Unità di Gestione Finanziaria si richiede:

1. Essere abitante della comunità, con almeno sei mesi di residenza nella stessa
2. Età superiore ai quindici anni;
3. Disposizione e tempo per il lavoro comunitario;
4. Essere iscritto nel registro Elettorale Permanente, nel caso della maggiore età;
5. Non occupare carichi di elezione popolare;

Del gruppo promotore provvisorio.

Articolo 15. Agli effetti della prima elezione dei e delle portavoce dei comitati di lavoro e componenti degli organi di controllo e economico-finanziario, è necessario organizzare una commissione promotrice provvisoria che avrà il compito di organizzare la elezione della commissione promotrice e della commissione elettorale, secondo il procedimento seguente:

1. Conformazione di una squadra promotrice provvisoria la quale sarà composta da cittadini e da cittadine della comunità che assumano questa iniziativa con la partecipazione di una o un

rappresentante designato/a dalla Commissione Presidenziale del Potere Popolare rispettivo, lasciando evidenza riportata nell'atto che si realizza a tal fine;

2. Organizzare e coordinare la realizzazione del censimento demografico della comunità;
3. Convocazione di una Assemblea di Cittadini e Cittadine da parte del gruppo promotore provvisorio, in un lasso di tempo non maggiore dei trenta giorni a partire dalla sua formazione, che eleggerà la commissione promotrice e la commissione elettorale con la partecipazione minima del dieci (10%) della popolazione maggiore di quindi anni della rispettiva comunità. La Commissione Promotrice e Elettorale, realizzerà un lavoro articolato e coordinato al fine di garantire la effettiva realizzazione dell'Assemblea Costituente Comunitaria,

Della Commissione Promotrice

Articolo 16. La commissione promotrice è la istanza incaricata di convocare, condurre ed organizzare L'Assemblea Costituente Comunitaria, sarà composta da un numero variabile di membri che saranno eletti nell'Assemblea dei cittadini e delle Cittadine, secondo concio che è stabilito dalla presente Legge e suo regolamento.

Finzioni della commissione promotrice

Articolo 17: Per il compimento di queste funzioni realizzerà quanto segue:

1. Diffondere tra gli abitanti della comunità la portata, l'oggetto e i fini dei Consigli Comunali.
2. Elaborare una bozza dell'area geografica della comunità;
3. Ricostruire la informazione della storia della comunità;
4. Organizzare e coordinare la realizzazione del censimento demografico e socioeconomico comunitario;
5. Convocare l'Assemblea Costituente Comunitaria in un lasso non maggiore di 90 giorni contati a partire dalla sua costituzione;
6. La Commissione Promotrice cessa le sue funzioni al momento della formazione del Consiglio Comunale.

Della Commissione Elettorale

Articolo 18: La Commissione elettorale è la istanza incaricata di organizzare e condurre il processo elettorale dei e delle portavoce e dei componenti degli organi del Consiglio Comunale, sarà composta da cinque abitanti della comunità color che saranno eletti nell'Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine, in accordo a ciò che è stabilito nella presente Legge e il suo regolamento, avendo le seguenti caratteristiche:

1. Elaborare il registro elettorale, conformemente a quanto stabilito dalla presente Legge e suo regolamento;
2. Portare a conoscenza della comunità tutto ciò che è relativo alla elezione delle e dei portavoce e dei componenti degli organi del Consiglio Comunale;
3. Elaborare il materiale elettorale necessario;
4. Scrutare e contare i voti;
5. proclamare e sottoporre a giuramento i portavoce e le portavoce e i componenti degli organi eletti del Consiglio Comunale.
6. Verbalizzare un atto del processo elettorale e i suoi risultati.

Coloro che compongono la Commissione Elettorale non potranno candidarsi agli organi del Consiglio Comunale. Compiuti questi atti la Commissione Elettorale cessa le sue funzioni.

Della Assemblea Costituente Comunitaria

Articolo 19. La Assemblea Costituente Comunitaria è l'Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine nella quale si elegge per la prima volta, i portavoce dei comitati di area dio lavoro e i componenti degli organi economico-finanziari e del Controllo del Consiglio Comunale.

L'Assemblea Costituente Comunitaria si considera validamente conformata con la presenza di almeno il 20% dei membri della comunità, maggiori di 15 anni.

Del registro dei Consigli Comunali

Articolo 20: I Consigli Comunali saranno registrati davanti alla Commissione Locale Presidenziale del Potere Popolare, per la quale faranno parte gli statuti e gli atti costitutivi approvati dall'Assemblea dei Cittadini e Cittadine. Copia del registro sarà consegnata davanti al Consiglio Locale di Pianificazione Pubblica corrispondente, agli effetti di ottenere l'articolazione con il Sistema Nazionale di Pianificazione Pubblica.

Il registro dei Consigli Comunali, davanti alla Commissione Presidenziale del Potere popolare rispettiva, le riviste di personalità giuridica a tutti gli effetti relazionati con questa Legge.

CAPITOLO IV

Funzionamento del Consiglio Comunale

Funzioni dell'Organo Esecutivo

Articolo 21: Il Consiglio Comunale attraverso il suo organo esecutivo avrà le seguenti funzioni:

1. Esercitare le decisioni dell'Assemblea dei cittadini e cittadine;
2. Articolare con le organizzazioni sociali presenti nella comunità e promuovere la creazione di nuove organizzazioni dove sia necessario, in difesa dell'interesse collettivo e dello sviluppo integrale, sostenibile e durevole delle comunità;
3. Elaborare piani di lavoro per risolvere i problemi che la comunità può risolvere con le sue proprie risorse e valutare i propri risultati;
4. Organizzare il volontariato sociale in ognuno dei comitati di lavoro;
5. Formalizzare su registro davanti la rispettiva Commissione Presidenziale del potere Popolare;
6. Organizzare il sistema di Informazione Comunitaria;
7. Promuovere la domanda di trasferimento di servizi, di partecipazione dei processi economici, gestione di imprese pubbliche e recupero di imprese paralizzate mediante meccanismi di autogestione e di cogestione;
8. Promuovere l'esercizio dell'iniziativa legislativa e partecipare nei processi di consulta nel segno del Parlamentarismo Sociale;
9. Promuovere l'esercizio e la difesa della sovranità e integrità territoriale della nazione;
10. Elaborare il Piano di Sviluppo della Comunità attraverso la diagnosi partecipativa, nel segno della strategia interna;
11. Le altre funzioni stabilite nel regolamento della presente Legge e quelle che saranno approvate dall'Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine,

Funzioni dell'Unità di gestione Finanziaria

Articolo 22: Sono funzioni del Banco Comunale:

1. Amministrare le risorse assegnate, generate o ricevute, finanziarie e non finanziarie;
2. promuovere la costituzione di cooperative per l'elaborazione di progetti di sviluppo interno, sostenibile e duraturo;
3. Incentivare la ricerca e il presupposto partecipativo, sensibile alle tematiche di genere, stabilendo le necessità della comunità per ordine di importanza;
4. promuovere forme alternative di interscambio, che permettano di rafforzare le economie locali;
5. Articolarsi con il resto delle organizzazioni che compongono il sistema microfinanziario dell'economia popolare;
6. Promuovere lo sviluppo locale, i nuclei di sviluppo interno e qualsiasi altra iniziativa che promuova l'economia locale e solidale;
7. Esercitare una pubblica rendicontazione annuale o quando sia richiesto dall'Assemblea dei cittadini e delle cittadine;
8. Prestare servizi non finanziari nell'area di propria competenza;
9. Prestare assistenza sociale;
10. Realizzare la intermediazione finanziaria;
11. Rendicontare davanti al Fondo Nazionale dei Consigli Comunali annualmente o quando questo lo richieda;

12. Promuovere forme economiche alternative e solidali, per l'interscambio di beni e servizi;

Funzioni dell'Unità del Controllo Sociale

Articolo 23: Sono funzioni dell'organo di controllo:

1. Seguire le attività amministrative e del funzionamento ordinario del consiglio Comunale nel suo insieme.
2. Esercitare la coordinazione in materia di controllo sociale comunitario.
3. Esercitare il controllo, la fiscalizzazione e la vigilanza del processo di consultazione, pianificazione, sviluppo, esecuzione e seguito dei progetti comunitari.
4. Rendere pubblicamente conto in maniera periodica secondo le disposizioni del regolamento della presente Legge.

Articolazione degli organi del Consiglio Comunale

Articolo 24: Gli organi Esecutivo, di Controllo e Economico-Finanziario del Consiglio Comunale, agli effetti di una adeguata articolazione del suo lavoro, realizzeranno riunioni di coordinamento e di aggiornamento, almeno mensilmente, secondo i parametri stabiliti dal regolamento della presente Legge.

I costi generati a giudizio delle attività dei portavoce e dei componenti degli organi dei Consigli Comunali saranno compensati dal fondo dei costi del funzionamento del Consiglio Comunale; nel regolamento della presente Legge si stabiliranno i limiti massimi per coprire detti costi.

Capitolo V

Della gestione e amministrazione dei ricorsi del Consiglio Comunale

Delle Risorse

Articolo 25: I Consigli Comunale riceveranno in maniera diretta le seguenti risorse:

1. Quelli che sono trasferiti dalla Repubblica, dagli Stati e dai Municipi;
2. Quelli che provengono da quanto disposto dalla Legge di Creazione del Fondo Intergovernativo per la decentralizzazione (FIDES) e la Legge di Assegnazioni Economiche Speciali derivanti da Miniere ed Idrocarburi (LAEE).
3. Quelli che provengono dall'amministrazione dei servizi pubblici che sono trasferiti dallo Stato.
4. Quanto generato dalla propria attività, incluso il prodotto dell'attività finanziaria di tutte le sue risorse.
5. Le risorse provenienti da donazioni in accordo a quanto stabilito nell'ordinamento giuridico.
6. Qualsiasi altro generato da attività finanziaria che permetta la Costituzione e la legge.

Dell'attività delle risorse

Articolo 26:

L'attività delle risorse finanziarie, stabilite in questa legge sarà orientata in accordo alle decisioni approvate nell'Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine. Tali decisioni saranno raccolte negli atti che dovranno contenere almeno la firma della maggioranza semplice delle e degli assistenti alla Assemblea Dei Cittadini e delle Cittadine del Consiglio Comunale.

Della responsabilità nella amministrazione delle risorse

Articolo 27: Chiunque amministrerà le risorse relativamente a quanto si riferisce nella presente legge, dovranno redigere un registro dell'amministrazione, con le prove che dimostrino le entrate e le uscite effettuate e tenerle a disposizione delle Unità della Controlleraia Sociale ed inoltre ai membri della comunità, attraverso il procedimento che sarà stabilito nel regolamento di questa Legge.

Le e i componenti dell'Organo Economico-Finanziario, incorreranno nella responsabilità civile, penale o amministrativa per gli atti, i fatti e le omissioni contrari alle disposizioni legali che regolano la materia.

Le e i componenti dell'Organo Economico Finanziario, dovranno presentare dichiarazione giurata del patrimonio davanti alla Commissione Presidenziale del potere Popolare.

CAPITOLO VI

Del Fondo Nazionale dei Consigli Comunali

Articolo 28. Si crea il Fondo Nazionale dei Consigli Comunali, come servizio autonomo senza personalità giuridica, il quale sarà iscritto al Ministero delle Finanze e si reggerà sulle disposizioni contenute nella presente Legge e nel suo regolamento.

Ci sarà una giunta direttiva formata da un presidente, tre membri principali e tre supplenti, designati dal Presidente della Repubblica nel Consiglio delle Ministre e dei Ministri.

Oggetto del Fondo Nazionale dei Consigli Comunali

Articolo 29: Il Fondo Nazionale dei Consigli Comunali, ha per oggetto finanziare i progetti comunitari, sociali e produttivi, Presentati dalla Commissione Nazionale Presidenziale nelle sue componenti finanziarie e non.

Il Trasferimento delle risorse finanziarie avverrà attraverso le unità di gestione finanziaria create dai Consigli Comunali.

CAPITOLO VII

Della Commissione Presidenziale del Potere Popolare

Della Commissione Nazionale Presidenziale del Potere Popolare

Articolo 30. Si creerà la Commissione Nazionale Presidenziale del Potere Popolare, designata dal Presidente della Repubblica in conformità con l'articolo 71 della Legge Organica dell'Amministrazione Pubblica, ai fini di:

1. Orientare, coordinare e valutare lo sviluppo dei Consigli Comunali a livello nazionale, regionale e locale;
2. Fortificare l'impulso del potere popolare nel segno del protagonismo democratico e partecipativo, e dello sviluppo interno, dando impulso allo sviluppo umano integrale che eleva la qualità della vita delle comunità;
3. Generare meccanismi di formazione e sviluppo delle capacità;
4. Sostenere i diversi progetti approvati dai consigli comunali;
5. Sostenere le risorse tecniche, finanziarie e non necessarie per la esecuzione dei progetti in accordo alle risorse disponibili nel Fondo Nazionale dei Consigli Comunali;
6. Creare nelle comunità dove sia necessarie o si considerino tali, gruppi promotori esterni per incentivare la formazione dei Consigli Comunali, in accordo a quanto stabilito nella presente Legge e suo regolamento.
7. La partecipazione dei e delle portavoce dei Consigli Comunali nella Commissione Presidenziale del Potere Popolare nelle sue istanze nazionali, statali e municipali, sarà conforme a quanto disposto dal regolamento di questa Legge.
8. Della Commissione Regionale Presidenziale del Potere Popolare

9. Articolo 31: La Commissione Nazionale Presidenziale del Potere Popolare designerà una

Commissione Regionale Presidenziale del Potere Popolare per ogni stato, previa approvazione del Presidente della Repubblica

Della Commissione Locale Presidenziale del Potere Popolare

Articolo 32: La Commissione Nazionale Presidenziale del Potere Popolare designa una Commissione Locale Presidenziale del Potere Popolare per ogni municipio, previa approvazione del Presidente della Repubblica.

Della Commissione Speciale dell'Assemblea Nazionale

Articolo 33: L'Assemblea Nazionale designerà una commissione speciale affinché insieme con le commissioni presidenziali rispettive, realizzino una valutazione del processo di costituzione e funzionamento dei consigli comunali. Detta commissione presenterà la prima relazione in un lasso di tempo non maggiore ai novanta giorni continui contati a partire dalla data della sua formazione, e successivamente nello stesso periodo di tempo.

CAPITOLO VIII

Disposizione Transitoria

UNICA. I Consigli Comunali costituiti davanti alla pubblicazione di questa Legge, saranno oggetto di un processo di regolarizzazione e adeguamento alle disposizioni stabilite. La Commissione Presidenziale del Potere Popolare realizzerà tale processo in un periodo non maggiore ai novanta giorni continui a partire dalla pubblicazione della presente Legge.

CAPITOLO IX

Disposizione Derogatoria.

UNICA. Resta derogato l'articolo 8 della Legge dei Consigli Locali della Pianificazione Pubblica e tutte le disposizioni che contraddicano quanto previsto in questa Legge.

[traduzione dal castigliano di Ciro Brescia]